

Stato di malattia, gravidanza e maternità – incompatibilità:

MALATTIA DEL CORSISTA:

Nel caso della malattia del corsista vanno distinte le ipotesi di attività che prevedono di dover uscire di casa (attività in presenza) e quelle che non prevedono di dover uscire di casa (online).

Nel primo caso il limite è dato dal divieto insito in sé nello stato di malattia riconosciuta dal datore di lavoro e concessa dal medico e valgono, come per tutte le altre attività, le fasce orarie di reperibilità, nonché l'obbligo di isolamento, ove previsto, come nel caso del Covid.

Nel secondo caso, ovvero nel caso di attività svolte a distanza, non sono previste incompatibilità tassative ed espresse dal punto di vista del corso almeno per la parte delle lezioni, anche se lo stato di malattia deve essere tale da consentire lo svolgimento delle attività formative.

Si sottolinea però che è una situazione che esula dalle competenze e dai doveri di controllo dell'ente che eroga il corso, cioè l'Università, ma che riguarda il rapporto di lavoro, il proprio datore di lavoro e la normativa che disciplina l'istituto giuridico a tutela della malattia.

GRAVIDANZA:

Le studentesse in stato di gravidanza, durante tutto il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria, indipendentemente dall'esistenza di un contratto di lavoro, **non potranno** svolgere il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto, in quanto strettamente collegati dal punto di vista didattico.

Tali situazioni pertanto comporteranno l'impossibilità per le studentesse di concludere il percorso; le stesse potranno chiedere la sospensione e il congelamento del percorso con la possibilità di iscriversi, salvo modifiche nella normativa, come soprannumerarie nel successivo ciclo attivato, nei tempi e modalità che saranno previste nel bando di ammissione. Si ricorda che la sospensione, prevista solo per i casi di malattia e maternità, non consente il rimborso delle tasse versate.

Per tali motivi tutte le studentesse che fossero in stato interessante all'inizio o durante lo svolgimento delle attività di tirocinio dovranno darne immediata comunicazione alla segreteria della Formazione Insegnanti formazioneinsegnanti@ateneo.univr.it.

Per tutte le altre attività dei corsi (lezioni e laboratori) non vi è impedimento allo svolgimento da parte delle studentesse in gravidanza, ma si precisa che non vi sono deroghe alla descritta frequenza obbligatoria.

Di seguito i riferimenti normativi e una sintesi delle disposizioni vigenti in materia, che si invita a leggere con attenzione.

Si ricorda che tali norme sono poste a tutela della salute della madre, del nascituro e del neonato; sono obbligatorie anche per le attività di tirocinio che presentano gli stessi rischi delle attività lavorative.

Le normative nazionali (D. Lgs. 151/2001 e D. Lgs. 81/2008) che regolano l'astensione dal lavoro si applicano anche alle studentesse che debbano effettuare il tirocinio. Sulla base pertanto dell'art. 7, commi I e IV, del D.Lgs. 151/2001 vale quanto segue:

1. Per le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso asili nido e scuole d'infanzia è prevista l'astensione obbligatoria dalle attività di tirocinio dall'inizio della gravidanza fino alla conclusione del periodo di astensione obbligatoria. Alla conclusione di tale astensione la studentessa interessata dovrà comunicare il rientro all'Ateneo e alla scuola accogliente perché sarà valutata la possibilità di rientro in tirocinio prima del settimo mese di età del neonato dal Medico competente dell'Ateneo e dalla scuola accogliente, comportando tali ambienti lavorativi un rischio maggiore e normato in maniera specifica.

2. Per le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso scuole primarie e secondarie di I e II grado:

- in caso di rischio biologico (ossia in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia, parotite e morbillo), è prevista l'astensione obbligatoria dalle attività di tirocinio, pre-parto e post-parto per tutta la durata dell'epidemia nella scuola;
- nel caso particolare degli insegnanti di sostegno, oltre a quanto previsto nel punto precedente, se sussiste un rischio specifico, rappresentato da reazioni aggressive da parte dell'utente è prevista l'astensione obbligatoria pre-parto ed in presenza di un rischio di sollevamento bambini anche post-parto, da valutare caso per caso;

3. A prescindere dal grado di scuola in cui si effettua il tirocinio, tutte le studentesse sono tenute ad astenersi nei seguenti periodi:

- periodo corrispondente all'astensione obbligatoria per maternità **a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro** (dal settimo mese di gravidanza al terzo mese di vita del neonato);
- gravidanza a rischio;
- In caso di mancanza di immunità specifica nei confronti del virus della rosolia, parotite e morbillo;

Sospensione del percorso:

Si ricorda che soltanto per motivi di malattia e gravidanza accertati e comprovati è prevista la sospensione del percorso su specifica richiesta.

Si precisa che la sospensione non dà diritto al rimborso della contribuzione versata per l'anno di carriera sospesa, ma consente l'iscrizione come soprannumerario nel successivo ciclo attivato (salvo future modifiche normative) nei tempi e secondo le modalità previste dal bando.

Astensioni e congedi parentali per maternità:

Per quanto riguarda queste situazioni non è previsto alcun divieto dalla normativa di riferimento inerente i percorsi di specializzazione per il sostegno e nemmeno dai Regolamenti dell'Ateneo.

Si precisa altresì che astensioni e congedi parentali per maternità sono situazioni che esulano dalle competenze e dai doveri di controllo dell'ente che eroga il corso, cioè l'Università, riguardando tali situazioni il rapporto di lavoro, il proprio datore di lavoro e la normativa che disciplina l'istituto giuridico a tutela della malattia del figlio, per il quale il/la corsista deve pertanto porre il quesito direttamente all'INPS e all'Ispettorato al Lavoro, oltre che all'istituto presso cui sia dipendente come lavoratrice/lavoratore.